

# CRITERI E MODALITA' DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' – MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DA PARTE DEL COMUNE DI MALNATE

## FREQUENZA A SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA'

Il Comune di Malnate promuove la piena integrazione della persona con disabilità, favorisce lo sviluppo delle autonomie, i progetti di vita indipendente e la permanenza dell'assistito nel proprio ambiente di vita, attraverso la definizione di progetti personalizzati territoriali, elaborati con la persona interessata, i familiari di riferimento, o eventuali persone incaricate per la tutela giuridica della stessa, e la rete territoriale dei servizi di base e specialistici.

A tal proposito, i servizi specialistici, d'intesa con il Comune di Malnate, predispongono un Piano di Assistenza Individualizzato, che prevede altresì l'individuazione del servizio maggiormente idoneo alle caratteristiche e alle necessità della persona.

Sulla base delle vigenti normative, i destinatari degli interventi sono le persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni, residenti nel Comune di Malnate.

Per servizio **semi-residenziale**, si intende un servizio territoriale erogato a ciclo diurno (tempo pieno, part-time, modulare) rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e/o professionale.

Sono servizi semi-residenziali:

- Il C.D.D. (centro diurno disabili): è una struttura semiresidenziale del sistema socio sanitario territoriale, rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di età superiore a 18 anni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, per le quali non è programmabile un percorso lavorativo/formativo. Possono essere altresì accolte persone minori di età, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il C.S.E. (centro socio educativo): è struttura semiresidenziale, per persone con una disabilità, la cui fragilità non è riconducibile al sistema socio sanitario; è rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentino disturbi psicopatologici rilevanti ed abbiano, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo di istruzione (16 anni).
- Lo S.F.A. (servizio di formazione all'autonomia): è un servizio diurno, rivolto alle persone che, di norma, hanno assolto all'obbligo di istruzione (16 anni); si configura come servizio sociale territoriale, rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a favorire l'autonomia personale, familiare, sociale e professionale.

L'inserimento di persone con disabilità in strutture **residenziali** è finalizzato alla realizzazione di progetti di vita indipendente, di progetti assicurati anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori, o a rispondere ai bisogni di persone che sono impossibilitate a permanere nel proprio ambiente di vita.

## L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO

La retta di frequenza a servizi semi-residenziali rivolti a minori in obbligo formativo, è a totale carico del Comune di Malnate, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

La retta di frequenza a servizi semi-residenziali e residenziali rivolti a persone che hanno adempiuto all'obbligo formativo è a carico dell'utente. Qualora il cittadino non fosse in grado di sostenere interamente il costo della retta, fermo restando la competenza economica territoriale definita dalla normativa vigente, può avanzare al Comune una richiesta di integrazione.

Per integrazione a carico del Comune si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota giornaliera della retta e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

Per richiedere l'integrazione della retta di un servizio residenziale o semi-residenziale da parte dell'Ente Pubblico, il richiedente deve presentare apposita richiesta allegando una Attestazione ISEE socio sanitario come specificato nell'art. 9 del "Regolamento applicativo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" approvato con D.C.C. n. 58 del 30.11.2015, con un valore inferiore a € 30.000,00, che potrà essere rivisto annualmente dalla Giunta Comunale; tale valore ISEE è stato individuato come soglia massima per definire l'accesso alla prestazione sociale agevolata. Nel caso in cui il valore ISEE fosse superiore a € 30.000 la retta è posta a totale carico della persona.

Il possesso dell'attestazione ISEE con un valore inferiore a € 30.000 non determina automaticamente il diritto alla integrazione della retta o la quota di retta da pagare, ma stabilisce il diritto alla valutazione della possibilità di integrare la retta stessa e del suo calcolo da parte dell'ente pubblico.

La richiesta può essere presentata dall'assistito, da un parente e/o affine o da colui che ne esercita la tutela.

Non sono ammesse richieste di integrazione retta per l'inserimento in strutture non accreditate.

La retta massima sulla quale calcolare l'integrazione per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito, da un parente e/o affine o da colui che ne esercita la tutela, viene definita tenendo conto della tariffa media applicata dalle strutture per le quali il Comune di Malnate già interviene ad integrazione della retta.

L'inserimento in struttura che non sia stato preventivamente concordato con il Comune di Malnate non determina oneri di spesa per quest'ultimo.

L'onere derivante dall'integrazione della retta verrà assunto secondo le modalità previste nell'art. 3 del "Regolamento applicativo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" approvato con D.C.C. n. 58 del 30.11.2015.

Qualora il servizio sociale del Comune non fosse in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, anche per limiti dati dalle disponibilità del bilancio comunale, verrà redatta una lista di attesa ai fini dell'accesso alla prestazione sociale agevolata, formulata tenendo conto numerico degli indicatori delle priorità di seguito individuati:

- ✓ Rischio sanitario elevato;
- ✓ Assenza di rete familiare e/o amicale;
- ✓ Famiglie monogenitoriali;
- ✓ Situazione di precarietà economica;
- ✓ Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- ✓ Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

L'integrazione della retta è disposta con determinazione del responsabile del servizio con la quale verrà assunto impegno di spesa e fissato il termine di decorrenza per il pagamento dell'integrazione della retta nei confronti della struttura.

La compartecipazione al costo del servizio è comunicata al cittadino al momento dell'accoglimento della domanda.

### **INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RESIDENZIALI**

La quota di compartecipazione al costo della retta di un servizio residenziale a carico del Comune viene stabilita annualmente al netto di quanto segue:

- versamento diretto degli stipendi, delle pensioni, delle rendite, delle indennità, degli arretrati eventualmente percepiti dall'utente nell'anno di riferimento, al netto di una quota mensile che rimane nella disponibilità della persona per far fronte alle proprie spese personali, e il cui importo sarà definito nel PAI, fino ad un massimo di € 300,00 mensili.
- versamento di una quota annua pari al 2% dell'ISP (indicatore della situazione patrimoniale) attestato nella dichiarazione ISEE di riferimento.

Nel caso di persona con disabilità con coniuge e/o figli a carico la quota di compartecipazione viene stabilita al netto di quanto segue:

- versamento diretto del 50% dello stipendio, della pensione, delle rendite, del 100% delle indennità e degli arretrati eventualmente percepiti, al netto di una quota mensile che rimane nella disponibilità della persona per far fronte alle proprie spese personali, e il cui importo sarà definito nel PAI fino ad un massimo di € 300,00 mensili.
- versamento di una quota annua pari al 3% dell'ISP (indicatore della situazione patrimoniale) attestato nella dichiarazione ISEE di riferimento.

Qualora la compartecipazione così calcolata fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, l'assistito non accede all'integrazione della retta da parte dell'ente pubblico, anche se in possesso di un'attestazione ISEE con un valore inferiore a € 30.000.

Se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune di Malnate.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili il Comune può concordare con l'utente l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato dell'alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge o di altri familiari conviventi, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

Qualora, successivamente alla determinazione dell'intervento economico da parte dell'amministrazione comunale, dovesse subentrare una ulteriore fonte di reddito, il beneficiario ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune, che procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali arretrati.

Qualora, constatata l'urgenza da parte del servizio sociale, la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura

ospitante per un periodo massimo di 60 giorni trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune di Malnate riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura quale anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato ad esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato ad esercitare la tutela giuridica della persona assistita, deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo, corredata delle necessarie dichiarazioni.

E' comunque fatta salva la possibilità di rivalersi sul patrimonio dell'assistito per il recupero delle somme anticipate dal Comune di Malnate a titolo di integrazione della retta.

## **INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI**

La quota di compartecipazione al costo della retta di un servizio semi-residenziale a carico del Comune viene stabilita annualmente, con formula personalizzata e progressiva per ciascun richiedente, al netto della quota a carico del beneficiario, calcolata come segue:

- Di una quota fissa, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale<sup>1</sup>;
- Di una quota variabile, calcolata sul valore ISEE del beneficiario, come segue:

$$(ISEE - Im) / (IM-Im), \times \frac{1}{2} \text{ tariffa del servizio}$$

Dove:

- ISEE= ISEE socio sanitario del beneficiario o ISEE ordinario per i minori;
- Im = ISEE minimo, pari all'importo del minimo vitale, determinato annualmente dalla Giunta Comunale<sup>2</sup>, in applicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.2009 "Regolamento criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché definizione criteri di accesso e definizione compartecipazione utenza" e successive modifiche e integrazioni;
- IM = ISEE massimo, di importo pari a € 30.000,00, così come definito dal presente atto;

Qualora l'ISEE del richiedente fosse pari a € 30.000,00, l'assistito non accede all'integrazione della retta da parte dell'ente pubblico.

Se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune Malnate.

---

<sup>1</sup> Per l'anno 2016, la quota è stabilita nel 20% della retta

<sup>2</sup> Per l'anno 2016, l'importo è pari a € 6.023,00 per nuclei composti da una sola persona e maggiorato secondo i parametri previsti dalla scala di equivalenza, prevista all'art 1, comma 1, lett c) del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013.